ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 4

Lavori speciali

Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nello Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte ed imprese straniere, purche' le Amministrazioni ne diano preventiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo articolo 6, il quale comunichera' le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 1 gennaio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-4-lavori-speciali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it